

Civile Sent. Sez. 5 Num. 16146 Anno 2020

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: CATALLOZZI PAOLO

Data pubblicazione: 28/07/2020

SENTENZA

2546
/2019

sul ricorso iscritto al n. 26528/2016 R.G. proposto da
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

- *ricorrente* -

contro

Bove Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Ugo Campese, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Assunta Mazzeo, sito in Roma,
via Faleria, 37

- *controricorrente* -

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania, n. 3666/15/16, depositata il 18 aprile 2016.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2019

dal Consigliere Paolo Catalozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luisa De Renzis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 18 aprile 2016, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti di Bove Francesco, quale socio illimitatamente responsabile della Samitec di De Falco Mario e Bove Francesco s.n.c., a sua volta quale socia del Consorzio Misto Circello s.cons. a r.l., in relazione a debiti erariali di quest'ultima, accertati giudizialmente, per gli anni 1998 e 1999.

2. Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame dell'Amministrazione finanziaria osservando che il contribuente Bove non aveva ricevuto alcuna somma all'esito della liquidazione della Samitec di De Falco Mario e Bove Francesco s.n.c., per cui il suo patrimonio non poteva essere aggredito dai creditori sociali.

Ha, conseguentemente, ritenuto assorbite, «pur non infondate», le eccezioni del contribuente in ordine alla non riconducibilità delle obbligazioni ad attività del Consorzio svolta nell'interesse della società consorziata e ~~che~~, dunque, alla non estensione a quest'ultima della relativa responsabilità.

3. Il ricorso è affidato ad un unico motivo.
4. Resiste con controricorso Bove Francesco.
5. La Equitalia Sud s.p.a. non spiega, invece, alcuna attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e/o

falsa applicazione degli artt. 1705, 2291, primo comma, 2312, secondo comma, 2495, secondo comma, e 2615, secondo comma, c.c. e 110 c.p.c., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità sussidiaria della società consorziata (la Samitec di De Falco Mario e Bove Francesco s.n.c.) per le obbligazioni contratte dal Consorzio costituito nella forma della società a responsabilità limitata e, conseguentemente, quella del socio illimitatamente responsabile (Bove Francesco).

1.1. Il motivo è infondato.

Il regime della responsabilità verso i terzi per le obbligazioni assunte dal consorzio con attività esterna in nome proprio è disciplinato, in via generale, dall'art. 2615 c.c., che sancisce il principio della responsabilità esclusiva del fondo consortile (primo comma), a meno che si tratti di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziali, in relazione alle quali opera la responsabilità di questi ultimi, in solido con quella del fondo consortile (secondo comma).

Laddove, poi, il consorzio assuma, come nel caso in esame, la veste societaria, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata.

Conseguentemente, alla società consortile a responsabilità limitata trova applicazione la regola dettata dall'art. 2472, primo comma, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Infatti, se non può escludersi che a determinati effetti l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria possa comportare un'implicita deroga ad alcune disposizioni altrimenti applicabili a quel particolare tipo di società, quando l'applicazione di quelle disposizioni si rivelasse incompatibile con aspetti essenziali del fenomeno consortile, non si può ammettere che ne vengano stravolti i connotati fondamentali del tipo societario prescelto, al punto da

renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (così, Cass. 27 novembre 2003, n. 18113; in tal senso, successivamente, Cass. 23 marzo 2017, n. 7473; Cass. 19 aprile 2016, n. 7734).

E tra questi connotati fondamentali, per quel che in particolare riguarda la società a responsabilità limitata, incontestabilmente è compresa la regola che l'art. 2472, primo comma, c.c. ricollega alla nozione stessa di tale società, ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.

È questa, dunque, la disposizione destinata ad applicarsi ai consorzi costituiti in forma di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2615-ter c.c., e non la diversa disciplina dettata per i consorzi in genere del precedente art. 2615 c.c.

1.2. Non pertinente è il richiamo operato dalla ricorrente al precedente rappresentato dalla sentenza di questa Corte n. 3664 del 21 febbraio 2006, in quanto relativa ad una fattispecie di responsabilità dei singoli membri di un consorzio privo di personalità giuridica e, dunque, non interessante il tema del coordinamento delle diverse discipline che qui interagiscono (quella di cui all'art. 2615 c.c. e quella propria del tipo della società a responsabilità limitata).

1.3. Sotto altro aspetto si evidenzia che la distinta soggettività fiscale e l'autonoma responsabilità delle obbligazioni tributarie connesse alle operazioni poste in essere da ciascuna consorziata, nonché dalla società consortile, valutate unitamente alla configurabilità di una coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, comporta la necessità di distinguere tra le operazioni poste in essere dalla società consortile in esecuzione del patto mutualistico e quelle costituenti esercizio di un'autonoma attività commerciale della società consortile (cfr. Cass., Sez. Un., 14 giugno 2016, n. 12190).

Il riconoscimento della coesistenza della causa mutualistica con lo scopo lucrativo, con conseguente applicazione alle società consortili del

regime di responsabilità previsto per le società di capitali, postula un accertamento, condotto alla luce dei patti consortili e dell'attività in concreto esercitata, del fatto che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale, intento ben presumibile laddove lo scopo mutualistico risulti di carattere del tutto residuale.

1.4. Orbene, la Commissione regionale, nell'escludere la responsabilità sussidiaria della consorziata Samitec di De Falco Mario e Bove Francesco s.n.c. del contribuente in ragione del fatto che le obbligazioni in oggetto derivavano dallo svolgimento di attività da parte del Consorzio costituito nella forma di una società di capitali non posta in essere per conto dei singoli consorziati, si sottrae alla censura prospettata, non venendo dedotto l'abusivo ricorso allo strumento societario.

2. Pertanto, il ricorso non può essere accolto.

3. Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 13.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori. Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.